



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA SISTEMI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO INTERNO

Prot. n. 92245 /GR/04/17

Roma, 19 FEB. 2018

Al comune di Poggio Moiano
comune.tecnico@poggiomoiano.com

A tutti gli Uffici UMA dei Comuni capofila
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Professionali Agricole
Loro Sedi

Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali
Sede

Collegio Regionale dei Periti Agrari
Sede

Collegio regionale degli Agrotecnici
Sede

Centri Assistenza Agricola
Sede

e p.c. Aree Decentrate Agricoltura di
Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo

Area Produzioni Agricole e Zootecniche,
Trasformazione, Commercializzazione e
Diversificazione delle Attività Agricole

Area Politiche di Mercato ed Organizzazione
delle Filiere. Progettazione Integrata

Area Promozione, Comunicazione e
Servizi di Sviluppo Agricolo

Area Servizio Fitosanitario Regionale.
Innovazione in Agricoltura

Area Politiche di Prevenzione e
Conservazione della Fauna Selvatica

Area Gestione Sostenibile delle Risorse e
Governance del Territorio a Vocazione Agricola

Oggetto: Chiarimenti operativi su rilascio certificazione IAP-CD per soggetti di primo insediamento.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti prot. n.796 del 23/01/2018 trasmessa via mail, in merito al rilascio delle certificazioni IAP e CD di giovani agricoltori, vanno distinte due casistiche principali:

CASO 1) il giovane agricoltore e gli imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola che si insediano per la prima volta e che non possiedono al momento della richiesta i requisiti per il rilascio della certificazione;

in questo caso va applicato quanto stabilito dal punto 3.8 delle Disposizioni per il rilascio delle certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD) di cui alla determinazione dirigenziale n. G04159 del 10/04/2015 e nello specifico: *"I giovani agricoltori al primo insediamento e gli imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola e che, quindi, al momento di presentazione della richiesta di certificazione non dispongono ancora dei requisiti previsti per il rilascio della stessa, dovranno impegnarsi a richiedere l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento di tali requisiti entro trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica. In caso di omesso adempimento, l'ufficio istruttore comunicherà il mancato raggiungimento dei requisiti sia all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 comma 5-ter del D.lgs. n. 99/2004, che all'autorità competente in relazione alle finalità per cui è stata richiesta la certificazione. Alle ditte che, non ancora in possesso dei requisiti, richiedano la certificazione della qualifica per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola dell'INPS, il comune capofila fornirà apposita attestazione indicante data di ricezione e numero di protocollo dell'istanza (allegato 10)".*

Si evidenzia che i termini per il raggiungimento dei requisiti sono stati recentemente modificati dal comma 45 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 9 del 04/08/2017 pubblicata in data 16/08/2017 la quale prevede che: *"I giovani agricoltori al primo insediamento e gli imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola e che pertanto al momento di presentazione della richiesta di certificazione non dispongono ancora dei requisiti previsti per il rilascio della stessa, devono impegnarsi a richiedere l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento di tali requisiti entro cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica".*

CASO 2) il giovane agricoltore o gli imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola che possiedono tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione ad eccezione di quello relativo al reddito derivante dall'attività agricola, in quanto trattandosi di aziende neo costituite non posseggono dichiarazioni di redditi passati.

In questo secondo caso, che può essere la situazione più comune nelle richieste sottese alla partecipazione ai bandi pubblici delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) che attivano

il sostegno pubblico per il primo insediamento di giovani agricoltori, nonché ed all'ottenimento di altre agevolazioni previste dalla normativa vigente, vanno considerate le disposizioni di cui ai commi 42, 43 e 44 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 9 del 04/08/2017 pubblicata in data 16/08/2017 che di seguito si riportano:

Comma 42. *“In relazione alle disposizioni per il rilascio delle certificazioni di imprenditore agricolo professionale (IAP) e coltivatore diretto (CD), per la verifica della prevalenza del reddito derivante dall'attività lavorativa agricola rispetto al reddito derivante da eventuali altre attività lavorative, è necessario costruire il rapporto tra le due seguenti grandezze: reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente e reddito globale da lavoro del medesimo richiedente”;*

Comma 43. *“Per il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola occorre fare riferimento all'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola deve tenere conto anche di quelle voci che, pur non essendo soggette ad aliquota IRAP agricola ridotta, in quanto collocate, dal punto di vista fiscale, tra le attività d'impresa, quali agriturismo con reddito non determinato forfettariamente e allevamento eccedentario, sono riconducibili alle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile. La presenza di specifiche condizioni, quali ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole, legnose o forestali per le quali la vendita del prodotto inizia alcuni anni dopo l'avvio della coltivazione, deve essere considerata come un evento eccezionale che altera l'informazione fornita dall'imponibile IRAP riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola. Le amministrazioni comunali, su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche, devono tenere conto di dette particolari condizioni ai fini della verifica del requisito di cui trattasi”;*

Comma 44. *“Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:*

- a) *redditi da lavoro dipendente di cui al Titolo I, del capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, con riferimento al modello unico persone fisiche, quadro RC, con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati e delle somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo;*
- b) *redditi da lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V, del d.p.r. 917/1986, con riferimento al modello unico, persone fisiche, quadro RE;*
- c) *redditi d'impresa di cui al Titolo I, capo VI, del d.p.r. 917/1986, con riferimento al modello unico persone fisiche, quadri RF e RG; nei casi in cui il reddito derivante da attività agricola prodotto da società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) è considerato fiscalmente reddito di impresa, detto reddito è da intendersi come reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola;*
- d) *redditi prodotti dall'attività agricola determinati come previsto dalla lettera c);*
- e) *redditi diversi di cui al Titolo I, capo VII, del d.p.r. 917/1986, con riferimento al modello unico persone fisiche, quadro RL”*

Alla luce di quanto riportato si può considerare che pur in assenza delle dichiarazioni pregresse dei redditi da attività agricola, ma in presenza di un piano di investimento e del bilancio redatti utilizzando la modulistica approvata con la citata Determinazione Dirigenziale n. G04159 del 10/04/2015, dai quali si possono desumere sia i dati relativi ai redditi attuali, sia quelli presunti per le annualità future, tali dati sono utilizzati per la verifica del rapporto tra il reddito agricolo ed il reddito totale e, nel caso in cui sia soddisfatto il requisito della prevalenza del reddito derivante dall'attività agricola rispetto a quello derivante da eventuali altre attività lavorative, si procede al rilascio della certificazione di IAP o CD.

Infine in merito al quesito sulla durata della validità della certificazione IAP, si rappresenta che il punto 3.7 delle Disposizioni per il rilascio delle certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD) di cui alla determinazione dirigenziale n. G04159 del 10/04/2015 prevede che il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio (D.P.R. 445/2000, art. 41 comma 1).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dott. N. Esposito tel: 06/51688161 – mail nesposito@regione.lazio.it.

Il responsabile del procedimento
Dott. Nunzio Esposito



IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Alessandra Bianchi



IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani

